



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 61/11

di iniziativa del Consigliere F. MANCUSO recante:

"Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da prestazione professionale, in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche"

relatore: G. NERI;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/11/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	5/11/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (art. 73) pag. 3

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

L. 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 23). pag. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Normativa regionale

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3 bis) pag. 6

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

Regolamento interno del Consiglio regionale. (art. 10) pag. 7

Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005.

Nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria (artt. 15, 58 e 59). pag. 8

Deliberazione Consiglio Regionale 11 maggio 2017, n. 190.

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 39). pag. 11

STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA

Documentazione correlata

Deliberazione Consiglio regionale n. 463 del 10/12/2019 pag. 12

Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2020-2022

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Art. 73 *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni* [\(136\)](#)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' [art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398](#), fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. [\(137\)](#)

[\(136\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(137\)](#) Comma così modificato dall' [art. 38-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

L. 27 dicembre 2002, n. 289.**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).****TITOLO III****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA****Capo I****SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE****Art. 23** (*Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio*)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. [\(203\)](#) [\(204\)](#)

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella [Tabella C](#) allegata alla presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella [Tabella C](#), intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

[3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'[articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'[articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), come modificato dalla [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente. [\(202\)](#)]

4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 29](#).
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti. [\(205\)](#)
-

[\(202\)](#) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 498, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[\(203\)](#) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 6, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).

[\(204\)](#) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l' [art. 1, commi 151, lett. a\), 408 e 753, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), l' [art. 12-bis, comma 5, D.L. 14 giugno 2019, n. 53](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 agosto 2019, n. 77](#), l' [art. 21, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#), e, successivamente, l' [art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

[\(205\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 64](#) (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 5, in riferimento agli articoli 117 e 97 della Costituzione.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3 bis)**Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria****Articolo 3-bis***Ulteriori funzioni del Collegio* ⁽⁶⁾.

1. In attuazione dell'*articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'*articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 Regolamento interno del Consiglio regionale.

Articolo 10

(Attribuzioni dei Segretari – Questori)

1. I Segretari Questori *collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento dei Vicepresidenti, nella direzione dei dibattiti e, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete; ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri regionali che hanno chiesto la parola secondo l'ordine; fanno le chiamate, danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro sia deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, ai servizi interni, alla gestione del bilancio del Consiglio e al mantenimento dell'ordine nell'aula e nella sede del Consiglio; verificano che nei resoconti integrali non vi siano alterazioni dei discorsi. (Comma integrato dalla deliberazione consiliare n. 293 del 6 febbraio 2018)*
2. In caso di impedimento dei Segretari – Questori, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dal Consigliere regionale più giovane presente in aula.

Delib.C.R. 11 maggio 2017, n. 190.**Nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria.****Art. 15** *Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale.*

1. Nella prima seduta successiva all'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza approva il documento tecnico di accompagnamento che contiene la ripartizione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, distinguendo tra le entrate e le uscite ricorrenti e non ricorrenti.
2. I prospetti allegati al documento tecnico di accompagnamento sono predisposti secondo l'allegato 12/1 del [D.Lgs. 118/2011](#).
3. Entro cinque giorni lavorativi successivi all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, il Direttore Generale approva con provvedimento amministrativo il bilancio finanziario gestionale, che contiene la ripartizione, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed articoli. I capitoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario mentre gli articoli sono raccordati al quinto livello del piano dei conti finanziario.
4. Contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, l'Ufficio di Presidenza assegna al Direttore Generale le risorse finanziarie del bilancio approvato.

Capo V**Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori Bilancio****Art. 58** *Debiti fuori bilancio.*

1. Costituisce debito fuori bilancio un'obbligazione pecuniaria valida giuridicamente ma non perfezionata contabilmente, connessa al conseguimento di un fine pubblico.
2. Compete al Consiglio regionale il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di adozione dei relativi provvedimenti autorizzatori della spesa, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità nonché arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

3. Con il provvedimento con cui il Consiglio regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio vengono individuati i mezzi finanziari per la relativa copertura attraverso una diversa distribuzione delle risorse o l'utilizzo di nuove, al fine di riconciliare l'aspetto giuridico e contabile del debito.

4. Con riferimento alla modalità di ripiano del debito, il Consiglio regionale può ricorrere a tutti gli strumenti di flessibilità di bilancio previsti dai principi contabili applicati allegati al [D.Lgs. 118/2011](#), al fine di utilizzare per l'anno in corso e per i due consecutivi le risorse rivenienti da:

- a) riduzione di spese correnti e/o utilizzo di maggiori entrate;
- b) utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato;
- c) proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, con riguardo a debiti di parte capitale;
- d) utilizzo dell'avanzo di amministrazione accantonato per passività potenziali o dell'accantonamento fondo rischi spese potenziali solo a seguito del dell'accantonamento.

Art. 59 *Procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.*

1. I dirigenti delle strutture amministrative del Consiglio regionale che vengano a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio devono darne immediata comunicazione al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Direttore Generale ed al Presidente del Consiglio regionale, evidenziando la necessità del ricorso alla procedura d'urgenza di cui al comma 5.

2. A seguito della comunicazione di avvenuta conoscenza del debito fuori bilancio, il dirigente del settore interessato predisponde una dettagliata relazione o scheda di partita debitoria nella quale vengono indicati, in particolare:

- a) la natura del debito e gli antefatti che lo hanno originato;
- b) le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;
- c) nelle ipotesi di cui alla lettera e), comma 2, dell'articolo 58, le motivazioni che hanno condotto alla violazione delle norme che impongono la previa adozione del provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiti di utilità ed arricchimento che legittimano il riconoscimento del debito;
- d) tutta la documentazione eventualmente acquisita in sede istruttoria;
- e) la formulazione di un eventuale piano di rateizzazione per il pagamento dei debiti concordato con i creditori.

3. L'Ufficio di Presidenza, approva con deliberazione la proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redatta dal dirigente del settore interessato, il quale, con l'apposizione del parere di regolarità tecnica, attesta, tra gli altri, la sussistenza dei requisiti che sono alla base della legittimità del debito.

4. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene effettuato dal Consiglio regionale, sulla base della proposta di cui al comma 3, nella prima seduta utile [\(5\)](#).

5. In tutti i casi in cui al decorrere del tempo è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere effettuato in via d'urgenza mediante convocazione del Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dal manifestarsi dell'evento.

6. La legge regionale che riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio è condizione necessaria per il relativo pagamento dell'obbligazione sottostante.

7. Le proposte di legge riguardanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio devono essere corredate del preventivo parere del Collegio dei revisori dei conti e, una volta approvate, devono essere trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei Conti. A tale ultimo adempimento, vi provvede il Direttore Generale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

[\(5\)](#) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera d) dell'allegato A alla Delib.C.R. 28 settembre 2018, n. 342.*

STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA (art. 39)**Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25****TITOLO V****PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI*****Articolo 39******(Iniziativa legislativa)***

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA
83^ Seduta
Martedì 10 dicembre 2019

Deliberazione n. 463 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022 e approvazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio esercizi 2020-2022

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 16, assenti 15

...omissis...

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo, prendendo atto della modifica proposta dal relatore, del parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti e della relazione della Commissione speciale di vigilanza resa ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento interno e, deciso l'esito – presenti e votanti 16, a favore 16 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 dicembre 2019



IL SEGRETARIO
vv. Maria Stefania Lauria)

*Consiglio Regionale della Calabria*

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" che, tra l'altro, ha sostituito il titolo III – Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni del D.Lgs. n.118/2011;
- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;

RICHIAMATI:

- l'articolo 67 del D.Lgs n. 118/2011, che ribadisce l'autonomia contabile del Consiglio regionale che deve essere assicurata dalle Regioni, sulla base delle disposizioni statutarie; inoltre, ai sensi del comma 2, il Consiglio adotta il medesimo sistema contabile degli schemi di bilancio della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n.118/2011;
- l'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, che dispone che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione;
- l'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina la redazione degli schemi di bilancio;
- l'articolo 18 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il quale, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio;
- l'articolo 18 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, che dispone che le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, presentano il Piano degli indicatori di bilancio, che è parte integrante dei documenti di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica;
- il Decreto n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" adottato dal Ministro delle



*Consiglio Regionale della Calabria*

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO CHE occorre provvedere all'approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO CHE i documenti contabili del bilancio di previsione del Consiglio regionale prevedono un fabbisogno per le spese di funzionamento di euro 58.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022;

VISTO lo Statuto regionale approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 23;

VISTO il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione consiliare n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii., che ha recepito i principi introdotti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al D.Lgs. n. 118/2011;
- lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021;
- lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022, redatto sulla base degli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011;
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022;
- l'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, con cui vengono assegnati al Collegio dei revisori della Regione i compiti di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale ove questo non sia dotato di un proprio organo di revisione;

ESAMINATO il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021 e in particolare i seguenti atti:

- Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (Scheda A);
- Elenco degli acquisti del programma (Scheda B);
- Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non attivati (Scheda C);



*Consiglio Regionale della Calabria*

ESAMINATO, altresì, il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020-2022 suddiviso per missioni e programmi, elaborato in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del decreto stesso, che di seguito si riepilogano e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Bilancio entrate per titoli e tipologia;
- Bilancio spese per missioni e programmi con suddivisione in titoli;
- Riepilogo per titoli di entrata;
- Riepilogo per titoli di spesa;
- Riepilogo delle spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2020);
- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato esercizi 2020-2022;
- Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Elenco delle spese obbligatorie;
- Elenco delle entrate delle spese ricorrenti/non ricorrenti;
- Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;
- Nota integrativa;

VISTA la relazione della Commissione speciale di Vigilanza, resa ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale (Allegato 4);

VISTO il parere n. 12/2019 del Collegio dei revisori dei conti (Allegato 5), reso ai sensi dell'articolo 72, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dell'articolo 13, comma 4 del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

UDITO il relatore, Consigliere Tallini, il quale ha informato l'Aula sulla necessità di modificare e sostituire l'allegato "Quadro generale riassuntivo", in quanto per mero errore materiale è stato indicato l'importo del fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio in euro 5.000.000,00 anziché in euro 6.500.000,00, ottemperando in tal modo alla raccomandazione espressa dal Collegio dei revisori nel parere sopra richiamato;



*Consiglio Regionale della Calabria*

DELIBERA

- di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 unitamente agli allegati previsti dalla normativa vigente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- di approvare il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022, unitamente agli allegati previsti dalla normativa vigente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
- di approvare il Piano degli integratori e dei risultati attesi di bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 3);
- di prendere atto della relazione della Commissione speciale di vigilanza (Allegato 4) e del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti (Allegato 5), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di chiedere alla Giunta regionale, per ciascuno degli anni inclusi nel bilancio del Consiglio regionale 2020-2022, la somma di euro 58.000.000,00 per come stabilito dall'articolo 13, comma 6 del regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che, successivamente all'approvazione del presente provvedimento, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti saranno pubblicati sul sito informatico del Consiglio regionale della Calabria nel profilo di committente e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016.

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE
(Domenico Tallini)

F.to: IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 dicembre 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)